Oggetto

Annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione 12 giugno 2009, C (2009) 4694, che chiede all'autorità tedesca di regolamentazione (Bundesnetzagentur) di modificare la sua decisione di accordare una deroga, ai sensi dell'art. 22 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

Dispositivo

1) Non vi è luogo a statuire sulle domande di trattamento riservato presentate dalla Concord Power Nordal GmbH.

2) Il ricorso è respinto.

3) La Concord Power Nordal sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4) OPAL NEL Transport GmbH supportera le proprie spese.

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 novembre 2010 — Commissione / Irish Electricity Generating

(causa T-323/09)

«Clausola compromissoria — Contratto concluso nell'ambito di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) — Inadempimento del contratto — Rimborso delle somme anticipate — Interessi di mora — Procedimento in contumacia»

1. *Procedura — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto di concessione di un sostegno finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto nel settore dell'energia non nucleare — Ammontare dei costi ammissibili approvati inferiore all'ammontare della somma anticipata dalla Commissione — Domanda della Commissione di rimborso dell'importo riscosso in eccesso — Obbligo della controparte contrattuale di provare che i costi dichiarati alla Commissione per l'esecuzione del progetto sono reali e necessari (Art. 238 CE) (v. punti 60-61)*

2. *Procedura — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto di concessione di un sostegno finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto nel settore dell'energia non nucleare — Ammontare dei costi ammissibili approvati inferiore all'ammontare della somma anticipata dalla Commissione — Diritto al rimborso parziale dell'anticipo, maggiorato di interessi moratori — Tasso dell'interesse di mora, rivendicato dalla Commissione, inferiore a quello calcolato in forze delle norme del diritto nazionale applicabile (Art. 238 CE) (v. punti 73-76)*

Oggetto

Ricorso fondato su una clausola compromissoria volto ad ottenere la condanna della Irish Electricity Generating Co. Ltd al rimborso della somma di EUR 180 664,70 corrispondenti ad una parte degli importi anticipatile dalla Commissione nell'ambito del contratto WE/178/97/IE/GB, unitamente agli interessi di mora.

Dispositivo

1) La Irish Electricity Generating Co. Ltd è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 180 664,70, unitamente agli interessi di mora:

— al tasso del 5,56% annuo, a decorrere dal 25 agosto 2003 e fino alla data della presente sentenza;

— al tasso annuo applicato in forza della legge irlandese, vale a dire, attualmente, dell'art. 26 del Debtors (Ireland) Act 1840 (legge sui debitori),

come modificato, entro il limite del 5,56% annuo, a decorrere dalla presente sentenza e fino alla liquidazione completa del debito.

2) La Irish Electricity Generating Co. Ltd è condannata alle spese.

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 novembre 2010 — RWE Transgas / Commissione

(causa T-381/09)

«Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Art. 22 della direttiva 2003/55/CE — Lettera della Commissione con cui si chiede ad un'autorità di regolamentazione di modificare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga — Atto non impugnabile — Irricevibilità»

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti preparatori — Lettera inviata dalla Commissione ad un'autorità di regolamentazione nell'ambito della procedura prevista all'art. 22, n. 4, della direttiva 2003/55 — Esclusione (Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, art. 22, n. 4) (v. punti 37-47, 52)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 12 giugno 2009, inviata alla Bundesnetzagentur (autorità tedesca di regolamentazione) sul fondamento dell'art. 22, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).